

# CREDITO E FINANZA

## Circolare Giugno 2012

### CREDITO

1. Fondo di Garanzia per le PMI
2. Nuove misure per il credito alle PMI - Finanziamenti agevolati
3. Interventi a sostegno delle imprese colpite dal sisma
4. Usura - TEGM in vigore nel II Trimestre 2012
5. Commissioni bancarie - Consultazione Delibera CICR

### FINANZA

6. Nuova disciplina delle cambiali finanziarie e delle obbligazioni - Le disposizioni del DL Crescita
7. Advisory board di Borsa Italiana

### VARIE

8. Ritardati Pagamenti PA
9. Commissioni su carte di pagamento
10. Fatturazione elettronica - Attività Forum nazionale
11. Arbitro Bancario Finanziario - Decorrenza nuove previsioni

### ATTIVITA' DELL'AREA

12. Seminari e incontri dell'Area

## 1. Fondo di Garanzia per le PMI

Le modalità operative del Fondo di Garanzia per le PMI (d'ora in poi Fondo) sono in procinto di essere modificate. Come anticipato anche con [circolare dell'Area Fisco, Finanza e Welfare \(FFW\) n. 19525 del 24 maggio 2012](#), è infatti in corso di pubblicazione il decreto attuativo delle disposizioni dell'articolo 39 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (DL Salva Italia).

Il decreto - che rimodula le percentuali di copertura del Fondo e prevede l'innalzamento a 2,5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per determinate tipologie di operazioni e i cui contenuti sono stati anticipati con la suddetta circolare FFW - è stato firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è ora in registrazione alla Corte dei Conti. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista nel mese di luglio.

In attesa della pubblicazione del decreto, vanno intanto segnalate diverse altre modifiche operative di rilievo relative al Fondo.

### **Nuove disposizioni per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali e operanti su commessa o a progetto**

Al fine di rendere maggiormente agevole l'accesso al Fondo da parte delle imprese che lavorano su cicli produttivi ultrannuali e che operano su commessa o progetto le disposizioni operative del Fondo sono state modificate. In proposito si veda anche la [circolare del gestore del Fondo, MedioCredito Centrale, n. 617 del 25 maggio 2012](#).

In dettaglio, è stata integrata la Parte VI delle disposizioni operative (Criteri di valutazione economica-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni) per valutare più efficacemente le aziende caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali o da cicli che non si concludano in un singolo esercizio e che, proprio per questo, possono presentare andamenti irregolari della redditività. In particolare per tali imprese, nell'ambito dei modelli di valutazione del merito di credito utilizzati dal Fondo, la voce "fatturato" è stata sostituita dalla voce "valore della produzione".

Inoltre, è emersa l'assenza all'interno delle disposizioni operative di modalità per la selezione delle imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali e operanti su commessa o a progetto: tipologia di imprese contraddistinta da un forte disallineamento temporale dei flussi finanziari, con una concentrazione dei costi nella fase iniziale e un rientro dei flussi attesi graduale e collegato al ciclo economico dell'iniziativa.

In considerazione di quanto sopra, per tali imprese l'abituale valutazione degli ultimi due bilanci effettuata tramite i modelli di *scoring* utilizzati dal Fondo è stata integrata da un'ulteriore analisi basata sul *business plan*. Ciò al fine di acquisire le informazioni necessarie per rilevare la capacità dell'impresa di realizzare la commessa o il progetto e di remunerare l'iniziativa.

Ai fini dell'ammissibilità al Fondo di operazioni di finanziamento a favore di tali tipologie di imprese sono state introdotte due condizioni vincolanti:

- mezzi propri, pari almeno al 10% del budget dell'iniziativa;
- durata del finanziamento collegata al ciclo economico dell'iniziativa, comprensivo del periodo di realizzazione della commessa o del progetto e dell'orizzonte temporale previsto per il conseguimento dei rientri attesi.

Tra le imprese interessate da tali modifiche si segnalano in particolare quelle del settore audiovisivo. Motivo per il quale le modifiche stesse sono

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 39

In corso di pubblicazione il decreto attuativo

Introdotta disposizione ad hoc per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali e operanti su commessa o a progetto

state fortemente sollecitate da ANICA, l'associazione confindustriale del settore, e con la stessa condivise.

Si segnala che, a seguito delle diverse richieste di chiarimento pervenute dagli operatori, è attesa una circolare esplicativa di MedioCredito Centrale.

### **Nuovi criteri di valutazione delle imprese del settore autotrasporto merci per conto terzi**

Al fine di rafforzare gli interventi del Fondo a sostegno delle imprese dell'autotrasporto merci per conto terzi - per le quali nel 2009 è stata costituita una sezione speciale del Fondo - sono stati modificati i criteri di valutazione di tali imprese. In particolare, tenendo conto delle caratteristiche delle aziende del settore e delle recenti dinamiche dei valori di bilancio del comparto, sono stati individuati nuovi valori di riferimento degli indici di valutazione.

Sono state inoltre ampliate le procedure automatiche di accesso al Fondo previste per le imprese in possesso di specifici requisiti. In particolare, potranno accedere automaticamente al Fondo non solo, come previsto prima delle modifiche in commento, le imprese del settore che rientrino nella fascia 1 del modello di valutazione, ma anche quelle che rientrino in fascia 2.

Inoltre, è stata elevata al 40% (in precedenza era del 20% per i finanziamenti di durata inferiore a 36 mesi e del 30% per quelli di durata superiore) la soglia del rapporto tra ammontare del finanziamento garantito e fatturato al di sotto della quale l'automatismo è consentito. Sono state anche potenziate le procedure automatiche di accesso per le operazioni di microcredito.

I nuovi criteri di valutazione e le nuove procedure di accesso si applicheranno alle richieste presentate a partire dal 16 luglio 2012.

Per maggiori dettagli si rinvia alla [circolare MedioCredito Centrale n. 621 del 6 giugno 2012](#).

### **Interventi in favore delle PMI colpite dagli eventi sismici**

L'articolo 10 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012 ha previsto, per i prossimi 3 anni, particolari modalità operative del Fondo a sostegno delle PMI danneggiate dal sisma che di recente ha colpito l'Emilia Romagna e altre importanti aree del nord d'Italia.

Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni del suddetto decreto è stata emanata la [circolare MedioCredito Centrale n. 622 dell'8 giugno 2012](#).

In dettaglio è previsto che, a partire dall'8 giugno 2012 e per la durata di 3 anni, la garanzia del Fondo è concessa in favore delle PMI localizzate nei comuni elencati nell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) del 1° giugno 2012 e danneggiate dagli eventi sismici:

- a titolo gratuito e con priorità di istruttoria e delibera;
- per un importo massimo garantito per singola impresa di € 2,5 milioni;
- secondo le seguenti percentuali di copertura:
  - per gli interventi di garanzia diretta, 80% dell'ammontare dell'operazione di finanziamento;
  - per gli interventi di controgaranzia, 90% dell'importo garantito da confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie

Nuovi criteri di valutazione delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi

Previsto un forte sostegno alle imprese colpite dal sisma

da questi rilasciate non superino la copertura dell'80%.

L'accertamento dello status di impresa danneggiata viene effettuato attraverso il rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della PMI, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

In merito all'intervento del Fondo a sostegno delle imprese colpite dai recenti eventi sismici, si segnala che Confindustria - d'intesa con le associazioni dei territori colpiti - ha chiesto che nell'ambito della conversione in legge del suddetto DL 74/2012 le disposizioni che riguardano il Fondo siano modificate prevedendo che i criteri di accesso sopra indicati siano applicati a tutte le imprese ubicate nei territori interessati dal sisma, a prescindere dalla dimostrazione dei danni subiti: ciò nel presupposto che tali imprese abbiano comunque sostenuto danni, sebbene indiretti.

Inoltre, Confindustria ha segnalato l'opportunità di semplificare i modelli di scoring utilizzati dal Fondo per valutare il merito di credito delle imprese colpite dal sisma e di potenziare le procedure automatiche di accesso al Fondo da parte di tali imprese.

### **Cessione dei crediti garantiti dal Fondo rientranti nella provvista erogata da CDP a valere sul "Nuovo Plafond PMI"**

Cassa depositi e prestiti (CDP) ha di recente reso operativo - come riferito con [comunicazione FFW dell'8 marzo 2012](#) - il "Nuovo Plafond PMI" con una dotazione di 10 miliardi di euro (8 miliardi per investimenti e incremento del capitale circolante; 2 miliardi per lo smobilizzo da parte delle banche di crediti delle PMI nei confronti della PA).

La convenzione che disciplina l'utilizzo del nuovo Plafond per la parte investimenti e capitale circolante (si ricorda in proposito che l'elenco delle banche che hanno sottoscritto la convenzione è disponibile sul [sito di CDP](#)) prevede che le banche cedano a CDP i crediti erogati utilizzando le risorse del Plafond stesso. È inoltre prevista una riduzione del costo di accesso al Plafond - riduzione che, di conseguenza, riguarderà anche il costo dei finanziamenti erogati alle PMI - qualora tali crediti siano garantiti dal Fondo.

Si è reso pertanto necessario, con l'obiettivo di sostenere l'accesso al credito delle PMI, che il Fondo si dotasse di procedure semplificate finalizzate a confermare la garanzia in caso di cessione dei crediti garantiti a CDP.

Tali procedure sono state deliberate dal Comitato di Gestione del Fondo nella riunione del 15 giugno 2012. Si rinvia, per dettagli, alla [circolare MedioCredito Centrale n. 623 del 19 giugno 2012](#).

## **2. Nuove misure per il credito alle PMI - Finanziamenti agevolati**

Con riferimento ai finanziamenti bancari assistiti da contributi pubblici - la cui ammissione alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui prevista dall'accordo [Nuove misure per il credito alle PMI](#) deve essere deliberata dai singoli enti eroganti - si ricorda che l'elenco delle amministrazioni che hanno deliberato l'ammissione di finanziamenti agevolati è disponibile sul [sito del Dipartimento del Tesoro](#).

Al riguardo, si ricorda che la sospensione prevista dall'Accordo interessa esclusivamente i finanziamenti concessi dalle banche con proprie risorse,

Disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro l'elenco delle agevolazioni ammesse ai benefici dell'accordo sul credito alle PMI

sebbene assistiti da contributi pubblici.

Per i finanziamenti erogati da Stato o enti pubblici a valere su propri fondi possono essere adottate misure analoghe con specifici provvedimenti.

E' quanto avvenuto con le misure introdotte dall'art. 26 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (DL Crescita) - pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 - che dispone la sospensione delle rate dei finanziamenti agevolati erogati a valere sui seguenti Fondi pubblici:

- Fondo per l'innovazione tecnologica del Ministero dello sviluppo economico (Legge n. 46/1982);
- Fondo per le agevolazioni alla ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (D.lgs. n. 297/1999).

Tale sospensione determina la traslazione del piano di ammortamento per 12 mesi e gli interessi relativi alle rate sospese devono essere corrisposti alle scadenze originarie. Con decreti da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, il MISE e il MIUR stabiliranno condizioni e criteri per la concessione della sospensione e i termini massimi per la relativa richiesta.

Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 26

Moratoria dei finanziamenti erogati da MISE e MIUR

### 3. Interventi a sostegno delle imprese colpite dal sisma

Il decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, in vigore dall'8 giugno scorso, prevede, in tema di credito alle imprese colpite dal sisma, le misure di seguito indicate.

Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74

- Sospensione mutui – È sospeso fino al 30 settembre 2012 il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati da banche, altri intermediari finanziari e dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP), comprensivi dei relativi interessi: tra tali finanziamenti dovrebbero essere dunque compresi anche quelli agevolati; Confindustria ha comunque chiesto al Governo di chiarire tale aspetto. La sospensione è concessa - come precisato dall'ABI con specifica comunicazione alle banche - sia in caso di finanziamenti "in bonis" che con ritardo di pagamento.

Analogamente, il decreto sospende il pagamento di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici. In proposito, l'ABI nella suddetta comunicazione sostiene che "è ragionevole ritenere - considerata la finalità di tutela dei soggetti colpiti dal sisma perseguita dalla norma - che l'ambito di applicazione riguardi anche i contratti di locazione finanziaria che hanno per oggetto i beni mobili strumentali alle menzionate attività". In ogni caso, su questo punto Confindustria ha chiesto al Governo uno specifico chiarimento e un'eventuale modifica al decreto.

- Inadempimenti e segnalazioni alla Centrale Rischi - Il decreto chiarisce che il sisma costituisce causa di forza maggiore in caso di inadempimento (o ritardo nell'adempimento della prestazione), per cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno, e anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi (articolo 8, comma 1, numero 9).
- Fondo di Garanzia per le PMI - Come indicato al paragrafo 1 della

presente circolare vengono previste, per i prossimi tre anni, specifiche modalità di intervento del Fondo a favore delle PMI colpite dal sisma.

Come sopra anticipato Confindustria, in collaborazione con Confindustria Emilia Romagna e le associazioni territoriali delle imprese colpite dal sisma, ha scritto al Governo per chiedere chiarimenti sulle misure approntate e segnalare alcune proposte di intervento integrative. In aggiunta a quelle menzionate in precedenza, le principali richieste riguardano:

- l'ampliamento dell'operatività del Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), al fine di sostenere le grandi imprese colpite dal sisma;
- integrazioni alla misura della sospensione dei finanziamenti:
  - ampliamento della definizione soggetti beneficiari, in particolare al fine di includere le imprese con unità locali nei territori colpiti dal sisma oltre che i già citati soggetti aventi sede legale o sede operativa nei predetti territori;
  - proroga della sospensione fino al 30 giugno 2013;
- l'estensione dell'intervento speciale del Fondo di garanzia per le PMI - che dovrebbe essere rafforzato attraverso la semplificazione dei modelli di scoring e il potenziamento delle procedure automatiche di accesso - a tutte le imprese dei territori colpiti, a prescindere dalla dimostrazione dei danni subiti (si veda in proposito il paragrafo 1 della presente circolare);
- il congelamento, sentita la Banca d'Italia, del rating delle imprese colpite dal sisma al valore assegnato prima dell'evento per evitare effetti restrittivi sull'erogazione del credito e sulla prestazione delle garanzie derivanti in particolare dalla valutazione dei bilanci riferiti all'esercizio 2012.

Richieste al Governo  
ulteriori misure a  
sostegno del credito  
alle imprese colpite dal  
sisma

## 4. Usura - TEGM in vigore nel III Trimestre 2012

I tassi d'interesse effettivi globali medi (TEGM) ai sensi della legge sull'usura (Legge n. 108/96) in vigore per il periodo 1 luglio – 30 settembre 2012 sono stati definiti con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012. Si rinvia in proposito alla [comunicazione FFW del 2 luglio 2012](#).

Si ricorda inoltre che nella sezione "[Accesso al credito](#)" del sito di Confindustria sono disponibili i TEGM dal I trimestre 2010.

Nella sezione  
"Accesso al credito"  
del sito di  
Confindustria  
disponibili i TEGM dal  
2010

## 5. Commissioni bancarie - Consultazione Delibera CICR

La Banca d'Italia ha condotto una consultazione pubblica in materia di commissioni bancarie: la consultazione è stata avviata il 28 maggio scorso e si è conclusa l'8 giugno.

Il documento posto in consultazione - allegato alla [comunicazione FFW del 30 maggio 2012](#) - conteneva la proposta, elaborata dalla Banca d'Italia, di delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) che dovrà a breve dare attuazione all'articolo 117-bis del Testo Unico Bancario in materia di remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti.

Confindustria, sulla base delle osservazioni pervenute dal sistema, ha

Delibera CICR sulle  
commissioni bancarie



risposto alla consultazione di Banca d'Italia ([comunicazione FFW dell'11 giugno 2012](#)) segnalando, tra gli altri aspetti, l'opportunità di chiarire l'ambito di applicazione della commissione onnicomprensiva sugli affidamenti e la necessità di garantire massima trasparenza nell'applicazione della commissione di istruttoria veloce prevista in caso di sconfinamento. È stata inoltre segnalata l'importanza di prevedere casi di esenzione dall'applicazione della commissione sugli sconfinamenti anche per le imprese oltre che per i consumatori.

A seguito della consultazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di Presidente del CICR, ha emanato il 30 giugno scorso un decreto d'urgenza, entrato in vigore il 1 luglio 2012. Il decreto, ancora in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è disponibile dal 4 luglio scorso sul [sito del MEF](#).

I contenuti del suddetto decreto, ai quali i contratti in corso dovranno essere adeguati entro il 1 ottobre 2012, saranno **commentati con successiva circolare** dell'Area.

Osservazioni di Confindustria sulla proposta di Delibera CICR

## 6. Nuova disciplina delle cambiali finanziarie e delle obbligazioni - Le disposizioni del DL Crescita

L'articolo 32 del DL Crescita ha delineato una nuova e uniforme disciplina per l'emissione di cambiali finanziarie e di obbligazioni da parte di società non quotate. Il decreto introduce inoltre specifiche norme che:

- modificano le caratteristiche delle cambiali finanziarie;
- ampliano i limiti di emissione di obbligazioni da parte di società non quotate;
- definiscono la struttura delle obbligazioni con clausole di partecipazione e subordinazione;
- cambiano il trattamento fiscale di tali strumenti.

Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 32  
Nuova disciplina di cambiali finanziarie e obbligazioni

### Emissione di cambiali finanziarie e obbligazioni

La nuova disciplina prevede che le società - escluse le micro imprese - non quotate su mercati regolamentati e MTF (multilateral trading facilities), possano emettere cambiali finanziarie e obbligazioni a condizione che:

- l'emissione sia assistita da uno sponsor (banche, SGR, SICAV, intermediari finanziari vigilati, Sim). Lo sponsor deve assistere l'impresa nell'emissione e nel collocamento dei titoli, assume impegni volti ad assicurare la liquidabilità dei titoli; ha l'obbligo di mantenere in portafoglio una percentuale dei titoli emessi (percentuale che varia in funzione delle dimensioni dell'emissione); effettua valutazioni periodiche (almeno semestrali) dei titoli, attribuendo un rating all'emittente e in relazione a tali analisi valuta la congruità delle garanzie eventualmente presenti;
- l'ultimo bilancio approvato sia sottoposto a revisione;
- i titoli emessi siano destinati a investitori qualificati e circolino esclusivamente tra questi.

Sono escluse dall'obbligo di sponsor le società di grandi dimensioni.

### Cambiali finanziarie

Il decreto ha introdotto importanti novità nella disciplina delle cambiali finanziarie. In particolare:

- è stata modificata la durata delle cambiali finanziarie, che può essere compresa tra 1 e 18 mesi invece dei 3- 12 mesi previsti dalla legge istitutiva n. 43/1994;
- è prevista la possibilità di emettere le cambiali in forma dematerializzata (la legge n. 43/1994 equipara le cambiali finanziarie alle cambiali ordinarie e quindi era prevista solo la forma cartacea); in questo caso l'emittente deve inviare una richiesta alla società di gestione accentrata, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari delle cambiali finanziarie;
- il nuovo limite per l'emissione di cambiali è l'attivo corrente rilevabile dall'ultimo bilancio approvato; prima del decreto le società per azioni potevano emettere cambiali finanziarie per un ammontare non superiore al doppio del capitale sociale più le riserve (art. 2412 codice civile) mentre per le società a responsabilità limitata l'individuazione dell'ammontare massimo spettava al consiglio di amministrazione o ai soci (art. 2483 codice civile).

### Obbligazioni

Il decreto amplia i limiti di emissione di obbligazioni da parte di società non quotate. In particolare, è previsto che per queste società (analogamente alle società quotate che non hanno limiti) il limite del doppio del capitale sociale più le riserve (art. 2412 codice civile) possa essere superato a condizione che i titoli emessi siano destinati alla quotazione su mercati regolamentati o su MTF. Non sono fissati limiti anche nel caso in cui le obbligazioni emesse diano il diritto di acquisire o sottoscrivere azioni.

È inoltre prevista una dettagliata disciplina sull'emissione di obbligazioni con clausole di subordinazione e di partecipazione agli utili d'impresa, che devono avere una scadenza almeno pari a 60 mesi. In particolare:

- la clausola di subordinazione definisce i termini di postergazione dei diritti del portatore rispetto agli altri creditori della società e che le obbligazioni con tali clausole rientrano nel computo dei limiti per l'emissione;
- la clausola di partecipazione agli utili regola il corrispettivo – che può riguardare la remunerazione dell'investimento, vale a dire gli interessi, e non il capitale - spettante al portatore del titolo, commisurandolo al risultato economico dell'emittente; definisce il tasso di interesse; prevede l'obbligo dell'emittente di versare il corrispettivo al finanziatore entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.

Per una prima sintesi degli aspetti fiscali della nuova disciplina di cambiali finanziarie e obbligazioni si rinvia alla circolare FFW n. 19538 del 5 luglio 2012 (circolare dell'Area sulle novità fiscali del mese di giugno).

Un'analisi completa della nuova disciplina sarà oggetto, una volta definitivamente approvate le norme in questione, di una **successiva circolare dell'Area** con la quale verranno anche forniti chiarimenti in merito al coordinamento con la normativa precedente.

### Osservazioni

Confindustria è intervenuta nei lavori di elaborazione delle norme per richiedere specifici interventi e modifiche volte a facilitare l'utilizzo di cambiali finanziarie e obbligazioni da parte delle società non quotate.

In risposta alle indicazioni di Confindustria, peraltro già indicate nella [risposta alla consultazione del Ministero dell'economia](#) (cfr. anche [circolare FFW n. 19525 del 24 maggio 2012](#)) è stata prevista l'eliminazione dei limiti patrimoniali per le emissioni di obbligazioni destinate alla quotazione; è

Accolte alcune delle richieste di Confindustria

Restano opportune ulteriori modifiche alla nuova disciplina



stata modificata la disciplina delle cambiali finanziarie (in particolare, durata e dematerializzazione); sono stati affrontati gli aspetti fiscali, elementi determinanti nell'avvicinare le imprese a questi strumenti.

Non è però stata modificata la disciplina dell'emissione dei titoli in esame, fatta eccezione per la possibilità prevista per le grandi imprese di rinunciare allo sponsor e per l'esclusione delle società quotate inizialmente incluse nella disciplina di emissione sopra descritta.

Confindustria ha manifestato forti perplessità sulla disciplina dell'emissione, che sembra poco adatta non solo alle imprese di piccole dimensioni, ma anche a quelle di medie dimensioni che sono i reali potenziali utilizzatori di tali titoli. In particolare, non si condivide l'introduzione dell'obbligo di sponsor per le emissioni di cambiali finanziarie e obbligazioni; in particolare si ritiene che la scelta di prevedere in via obbligatoria la presenza dello sponsor:

- non sia di reale utilità per gli emittenti e per gli investitori: la decisione di avvalersi di un intermediario debba restare in capo all'impresa;
- aumenta in modo consistente, anche per via degli oneri che tale soggetto deve assumere, i costi di emissione e quindi riduce la convenienza al ricorso a strumenti alternativi al canale bancario, penalizzando proprio le PMI che hanno maggiori difficoltà di accesso al credito;
- è immotivata considerato anche il fatto la circolazione dei titoli è limitata agli investitori qualificati.

## 7. Advisory board di Borsa Italiana

Conclusi i lavori per l'avvio del nuovo mercato [AIM Italia - MAC](#), l'Advisory Board di Borsa Italiana è ora impegnato nell'individuazione di interventi che possano favorire la presenza nel mercato italiano di investitori specializzati in *small caps*.

Il progetto a cui si sta lavorando consiste nella creazione di un Fondo di fondi che investa in veicoli di investimento specializzati in società quotate e quotande di piccola capitalizzazione.

Il Fondo potrebbe essere costituito da investitori istituzionali (fondi pensione, casse ed enti di previdenza, assicurazioni, fondazioni, banche), ai quali potrebbero aggiungersi anche altri soggetti (es. Cassa depositi e prestiti).

Tale progetto è peraltro collegato ai lavori avviati dalla Consob, di cui si è dato conto con [circolare FFW n. 19525 del 24 Maggio 2012](#), finalizzati a promuovere l'accesso al mercato dei capitali da parte delle PMI. L'Advisory Board ha quindi formalmente presentato il progetto al presidente della Consob in un incontro del 28 giugno scorso per condividerne l'impianto e verificare la disponibilità della Commissione a supportare l'iniziativa.

In corso di definizione interventi per favorire la presenza nel mercato italiano di investitori specializzati in *small caps*

## 8. Ritardati Pagamenti PA

Facendo seguito a quanto comunicato con le circolari FFW [n. 19511 del 12 Aprile 2012](#) e [n. 19525 del 24 maggio 2012](#), si comunica che sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i seguenti decreti del MEF:

1. attuazione delle disposizioni dell'articolo 35 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (DL Liberalizzazioni) in materia di pagamento dei crediti delle imprese verso amministrazioni statali con titoli di Stato. Il decreto - che ha fissato al 28 giugno 2012 il termine per la presentazione delle domande - è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012. Per dettagli sui contenuti si rinvia alla [comunicazione FFW del 22 giugno 2012](#);
2. attuazione delle disposizioni del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (DL 185/2008), come modificate dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) in materia di rilascio della certificazione da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012;
3. attuazione delle disposizioni del DL 185/2008 (come modificate dalla Legge di stabilità 2012) in materia di rilascio della certificazione da parte delle amministrazioni locali e degli enti del servizio sanitario nazionale (SSN). Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012.
4. attuazione del DL 78/2010 al fine di consentire la compensazione dei crediti certificati verso la PA con debiti iscritti a ruolo. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012.

Per il commento dei contenuti dei decreti di cui ai punti 2, 3 e 4 del precedente elenco **si rinvia a una successiva circolare dell'Area**. Tale circolare riferirà inoltre delle modifiche in corso di approvazione alle norme in materia di certificazione volte ad ampliarne la portata, in particolare estendendola alle Regioni sottoposte a piani di rientro da deficit sanitari.

## 9. Commissioni su carte di pagamento

Si informa, facendo seguito a quanto comunicato con le circolari FFW [n. 19511 del 12 Aprile 2012](#) e [n. 19525 del 24 maggio 2012](#), che sono proseguiti i lavori del tavolo istituito presso il MEF per la definizione delle regole generali di riduzione delle commissioni applicate agli esercenti sulle operazioni effettuate tramite carte di pagamento (articolo 12, commi 9 e 10 del DL Salva Italia).

In particolare, essendo decorsi i termini per la stipula di una convenzione tra i soggetti che partecipano al tavolo (1° giugno 2012), il Ministero ha predisposto un [documento di lavoro](#), che dovrebbe costituire lo schema di base di un decreto da emanarsi in tempi brevi, richiedendo osservazioni ai suddetti soggetti (Banca d'Italia, ABI e rappresentanze di altri prestatori di servizi di pagamento, Poste, circuiti di pagamento e rappresentanze di impresa).

Le proposte contenute nel documento di lavoro riguardano i temi della trasparenza, della struttura delle commissioni, dei micropagamenti e della concorrenza.

Confindustria, sulla base delle osservazioni espresse dal sistema, ha elaborato alcune [osservazioni](#) al documento che riguardano principalmente:

- **trasparenza**: viene evidenziata la necessità di chiarire struttura e caratteristiche del nuovo indicatore sintetico di costo, la cui introduzione è volta a favorire la comparabilità delle tariffe, eventualmente

Publicati i decreti MEF in materia di:

- certificazione crediti PA
- compensazione crediti PA con debiti iscritti a ruolo
- Pagamento dei debiti delle amministrazioni centrali con titoli di Stato

Documento di lavoro MEF: schema di base del futuro decreto sulle commissioni applicate agli esercenti per pagamenti con carte

Osservazioni di Confindustria al documento di lavoro del MEF

rinvandone l'analisi strutturale a un provvedimento successivo;

- commissioni e micropagamenti: viene sottolineato che la riduzione delle commissioni interbancarie è primo essenziale elemento ai fini dell'abbattimento delle commissioni finali applicate agli esercenti;
- concorrenza: viene richiamata l'opportunità di valutare l'inserimento di meccanismi di conoscibilità da parte dell'esercente delle componenti di costo che incidono sulle commissioni e di come queste variano in base ad altri fattori (es. volume delle operazioni).

Il decreto dovrà essere emanato dal MEF, di concerto con il MISE e sentite Banca d'Italia e Autorità antitrust.

## 10. Fatturazione elettronica - Attività Forum nazionale

Il Forum italiano sulla Fatturazione Elettronica (FE), istituito a fine 2011 su impulso della Commissione Europea e su modello del Multi-Stakeholder Forum europeo, ha come obiettivo l'individuazione di misure volte a favorire l'adozione della fatturazione elettronica da parte delle imprese.

Al Forum, coordinato dal MEF e dall'Agenzia delle Entrate, partecipano istituzioni pubbliche e associazioni di categoria, tra cui Banca d'Italia, il MISE, ABI e Confindustria.

Sono previste quattro linee di attività, che corrispondono ad altrettanti gruppi di lavoro (Task):

- monitoraggio del grado di diffusione della FE,
- emersione di best practices,
- semplificazione normativa,
- adozione di un modello standard di dati per la fattura elettronica.

In particolare, il Task 3 (semplificazione normativa) sta discutendo una proposta di recepimento di alcune disposizioni della direttiva n. 45/2010 in tema di disposizioni IVA e utilizzo della fatturazione elettronica (modifiche al DPR IVA, n. 633/1972), su cui Confindustria ha formulato alcune osservazioni. I temi principali del documento di proposte del tavolo sono di seguito riportati.

- Ricorso alla fatturazione elettronica: tale ricorso è vincolato all'accettazione da parte del destinatario. In proposito il tavolo è orientato a non inserire ulteriori elementi di dettaglio circa il concetto di "accettazione", rimettendone la definizione a un provvedimento secondario. In proposito, si segnala che la Commissione europea, nelle [note esplicative](#) alla [direttiva 2010/45/UE](#), cita l'accettazione scritta, tacita o per comportamenti concludenti, quali trattazione/pagamento della fattura.
- Obbligo di assicurare autenticità dell'origine, integrità del contenuto e leggibilità della fattura: il tavolo, nella definizione delle modalità per assicurare il rispetto di tale obbligo, è orientato a introdurre una disposizione flessibile che possa ricomprendere tutte le tecnologie, anche future, in grado di garantire tali requisiti. La direttiva ne cita a titolo di esempio due: firma elettronica avanzata e trasmissione elettronica di dati (nel testo di recepimento proposto si parla di "firma elettronica qualificata o digitale" e di "sistemi EDI di

Direttiva 45/2010 su IVA e fatturazione elettronica - Proposta di recepimento

trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati").

- Conservazione delle fatture elettroniche: si sta valutando – anche tenendo conto degli oneri per le PMI - l'opportunità di introdurre l'obbligo di conservazione in modalità digitale per il destinatario di fattura che abbia accettato di ricevere le fatture elettroniche.

In caso di scambio di fatture cartacee o generate in formato elettronico, ma che non possono definirsi elettroniche, ad esempio perché non accettate dal destinatario la facoltà di conservazione digitale, sarebbe invece prevista la sola facoltà di conservazione in modalità digitale.

La proposta, una volta condivisa dal Forum, sarà presentata al Dipartimento delle Finanze del MEF.

Delle attività del Forum, che riguardano sia aspetti finanziari che fiscali, è stata data notizia anche nella circolare FFW n. 19538 del 5 luglio 2012.

## 11. Arbitro Bancario Finanziario - Decorrenza nuove previsioni

A partire dal 1° luglio scorso, non possono più essere sottoposte all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito bancario e finanziario, le "controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009".

La disposizione è stata introdotta in occasione della revisione delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" (provvedimento del 12 dicembre 2011, Sezione I, paragrafo 4).

Tutte le altre modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 ([circolare FFW n. 19511 del 12 Aprile 2012](#)).

Dal 1° luglio l'ABF non può esaminare controversie relative a operazioni anteriori al 1° gennaio 2009

## ATTIVITÀ DELL'AREA

### 12. Seminari e incontri dell'Area

Si riporta di seguito l'elenco dei seminari e degli incontri organizzati da associazioni del sistema confindustriale ai quali l'Area ha partecipato nel mese di giugno, con l'indicazione dei temi trattati.

Associazione	Data	Tema
Confindustria Lombardia	7 giugno	Incontro con i responsabili credito delle associazioni territoriali della Regione
Confindustria Foggia	14 giugno	Nuovi accordi per il credito alle PMI e interventi sui ritardati pagamenti della PA - Seminario per le imprese
Ucima	15 giugno	Nuovi accordi per il credito alle PMI - Convegno in occasione dell'Assemblea dei soci
Unindustria Frosinone	18 giugno	Nuovi accordi per il credito alle PMI - Seminario per le imprese
Confindustria Trieste	20 giugno	Credito e finanza per le PMI - Seminario per le imprese
Unindustria Roma	22 giugno	Nuovi accordi per il credito alle PMI e interventi sui ritardati pagamenti della PA - Seminario per le imprese
Unindustria Viterbo	28 giugno	Nuovi accordi per il credito alle PMI - Seminario per le imprese

Le presentazioni utilizzate in occasione di tali seminari e incontri sono pubblicate nella sezione "[Accesso al credito](#)" del sito di Confindustria.